



COMUNE DI CASALEONE
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(T.A.R.E.S.)**

Approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 28/06/2013

INDICE

Art.	1	Oggetto del Regolamento
Art.	2	Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Art.	3	Componenti del tributo
Art.	4	Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili
Art.	5	Presupposto del tributo
Art.	6	Soggetti passivi
Art.	7	Determinazione della tariffa
Art.	8	Aree escluse
Art.	9	Istituzioni scolastiche statali
Art.	10	Modalità di computo delle superfici
Art.	11	Superficie utile utenze non domestiche
Art.	12	Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
Art.	13	Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
Art.	14	Locali non utilizzati
Art.	15	Riduzioni tariffarie
Art.	16	Ulteriori riduzioni/agevolazioni tariffarie
Art.	17	Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
Art.	18	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Art.	19	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
Art.	20	Riscossione
Art.	21	Funzionario responsabile
Art.	22	Controlli
Art.	23	Accertamenti
Art.	24	Rateizzazione
Art.	25	Interessi
Art.	26	Sanzioni
Art.	27	Rimborsi
Art.	28	Importi minimi
Art.	29	Disposizioni per l'anno 2013
Art.	30	Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata disciplinata con il presente regolamento ha natura tributaria.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

Art. 2

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. Nel comune di Casaleone è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
3. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.

Art. 3

Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

Art. 4

Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento.
4. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato.

Art. 5

Presupposto del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 6

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, non escluse per espressa disposizione normativa, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7

Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti è attività "di pubblico interesse" e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. **La quota del tributo** destinata a coprire i **costi del servizio di gestione dei rifiuti** (di seguito denominata "**tariffa**") è composta :
 - a) da una quota determinata in relazione alle **componenti essenziali del costo del servizio** di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti;

- b) da una quota rapportata alle **quantità di rifiuti conferiti**, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (copertura costi smaltimento).

- 5. **La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
- 6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art.8

Aree escluse

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - e) unità immobiliari sprovviste dei servizi pubblici di rete (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - i) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - j) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - k) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - l) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - m) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali

adibite a magazzini all'aperto;

- n) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - o) le porzioni di superficie dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Invece, sono assoggettabili alla tariffa, le superfici delle abitazioni, degli altri locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - p) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.11 del presente regolamento.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili.

Art. 9

Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33Bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 10

Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo **è costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2).
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle

stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata a tributo avviene con le modalità di cui all'art. 11.
4. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; l'Ente Gestore può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
5. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, L'Ente Gestore per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Art. 11

Superficie utile utenze non domestiche

1. Le superfici delle utenze non domestiche sono così commisurate:
- a) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni. Gli stessi non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - b) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

Percentuale di superfici tassabile per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di superficie tassabile
Attività di lavanderie a secco, tintorie	70
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole	70

Gommisti	80
Elettrauto	75
Autocarrozzerie, verniciatori, fonderie	65
Officine carpenteria metallica	65
Tipografie, stamperie, vetrerie, incisioni	80
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	90
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici ed odontotecnici	90
Autolavaggi, auto-rimessaggi, distributori di carburante	90
Attività industriali con capannoni di produzione	65
Attività di cui all'art. 13 commi 5 e 6 del presente regolamento	65 (la superficie minima tassabile, non deve in ogni caso essere inferiore o uguale a mq. 140)

2. Per le attività sopracitate, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali, l'utenza interessata dovrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al Gestore del Servizio, il quale si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 12

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per **"utenza domestica"** si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a chiunque, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo l'intestatario della scheda della famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare;
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
Al fine di un costante e continuo aggiornamento del data base dell'Ente Gestore il Comune trasmetterà mensilmente all'Ente Gestore la seguente documentazione:
 - a) Variazioni anagrafiche;
 - b) Copia delle licenze commerciali corredate dalla planimetria dei locali;
 - c) Copia dei certificati di abitabilità/agibilità corredate delle planimetrie nonché copia delle denunce catastali relative a nuovi accatastamenti o variazioni catastali e planimetriche dei locali.
3. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nei registri anagrafici, solo in caso di permanenza per un periodo superiore a sei mesi, di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, istituti penitenziari. Tale condizione deve essere dichiarata ed adeguatamente documentata.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 3 unità.
6. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 13

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati dal presente regolamento, sulla base dell'allegato A) al presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
5. Le attività artigianali di produzione di beni specifici tipo falegnamerie di produzione mobili ed infissi in legno, tornerie ferro e legno, pantografisti, fabbri, vengono inquadrate nella categoria 21 (Allegato A) qualora utilizzino laboratori di superficie superiore a mq. 140.
6. Le attività artigianali, tipo botteghe, vengono inquadrate nella categoria 18 (Allegato A) se utilizzano laboratori di superficie inferiore o uguale a mq. 140. Le stesse sono comunque inquadrate nella categoria 18, qualora fossero dotate di magazzino e/o esposizione annessi.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
9. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14

Locali non utilizzati

1. I locali dismessi, precedentemente adibiti ad attività, a prescindere dall'ultima attività svolta, purché non di pertinenza di alcuna abitazione, vengono inquadrati nella categoria 3.
2. Le abitazioni tenute a disposizione, sfitte e non utilizzate sono assoggettate al tributo con l'applicazione della tariffa riferita a n.1 occupante.

Art. 15

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 10%, per le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio e procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere all'Ente Gestore, tramite il Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica.
3. Per le **abitazioni** tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare la tariffa è ridotta del 30%.
4. Per i locali e le aree, **diverse dalle abitazioni**, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione del tributo pari al 30%. La riduzione si applica se le condizioni di cui al periodo precedente risultano da licenza o atto autorizzativo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Art. 16

Ulteriori riduzioni/agevolazioni tariffarie

1. In sede di approvazione del piano tariffario il Comune può determinare ulteriori riduzioni o agevolazioni per particolari tipologie di utenza.

Art. 17

Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. Il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati è dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista **nell'allegato A)** al presente regolamento, **maggiorata di un importo del 100 per cento**.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'allegato A) al presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le stesse modalità previste per il tributo annuale.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 4.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ente Gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 18

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale dei rifiuti, ai sensi dell'art. 14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale attributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 4, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia secondo le modalità stabilite dalla Provincia. In caso di ritardato od omesso versamento sarà applicato l'interesse legale.

Art. 19

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione all'Ente Gestore, tramite il Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA;

- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione,...);
 - g) il numero dei componenti del nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune e dall'Ente Gestore, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
 6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata all'Ente Gestore, tramite il Comune entro 30 giorni.
 7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
 9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 20

Riscossione

1. La riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi avviene in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, mediante l'invio di avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate con le seguenti scadenze:
 - prima rata: scadenza 30 aprile
 - seconda rata: scadenza 31 luglio
 - terza rata: scadenza 31 ottobre
2. Il Comune si riserva di modificare le scadenze di cui al precedente comma 1 con apposita deliberazione di Consiglio comunale.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
4. Nel caso in cui l'importo della singola rata sia superiore ad €. 1.500,00 (millecinquecento,00), a seguito di apposita istanza da parte del contribuente, da presentarsi entro la scadenza del pagamento della prima rata e valevole per l'intero anno solare, il versamento di ogni singola rata potrà essere eseguito in numero tre soluzioni mensili di pari importo, senza aggiunta di interessi di mora, la prima delle quali coincidente con la scadenza della rata stessa.
5. Per l'anno 2013 il termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 4 è quello coincidente con la scadenza della seconda rata.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' applicabile l'articolo 24 del presente regolamento (rateizzazione).

Art. 21

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 22

Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti,
 - c) l'invito all'amministrazione di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 23

Accertamenti

1. Il Comune o l'Ente Gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, apposito avviso di accertamento motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o maggiore tributo dovuto, interessi, sanzioni. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. In mancanza di elementi oggettivi di determinazione delle condizioni di assoggettamento al tributo, il Comune o l'Ente Gestore può applicare il tributo riferito alle utenze domestiche su una superficie convenzionale di mq. 150.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 24

Rateizzazione

1. Il contribuente, qualora le somme accertate con uno o più avvisi di accertamento, notificati contestualmente, superino complessivamente la somma di euro 2.000,00 (duemila/00), può richiedere, con apposita istanza la dilazione del pagamento dell'importo dell'avviso o degli avvisi di accertamento notificati.
2. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo, e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta con provvedimento formale del medesimo. Sulle somme dovute è applicato un interesse moratorio nella misura del vigente saggio legale.
3. La dilazione, in rate periodiche di uguale importo, può essere concessa fino ad un massimo di dodici (12) mesi per importi fino ad €. 5.000,00; la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi per importi superiori ad €. 5.000,00. La scadenza della prima rata coincide con il termine ultimo previsto dalla normativa vigente per il pagamento del tributo.
4. Il mancato pagamento, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione della rateizzazione, di una sola delle rate previste, fa decadere automaticamente il diritto

all'agevolazione di cui trattasi e, nel caso di accertamento con adesione, rende efficace l'avviso di accertamento precedentemente notificato.

5. In caso di mancato pagamento di una rata, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4, le somme dovute residue sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge.
6. Il limite di cui al comma 1 del presente articolo può essere derogato nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi in situazione di temporanea obiettiva difficoltà tale da non assicurare il pagamento del debito complessivo in un'unica soluzione.

Art. 25

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

Art. 26

Sanzioni

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del DL 201/2011 convertito con la Legge n. 214/2011, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 27

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 28

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 3,00.
2. Non sono rimborsabili importi annuali dovuti inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 29

Disposizioni per l'anno 2013

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.
2. Per l'anno 2013 si richiamano le disposizioni di cui alla delibera di C.C. n. 17 del 29 aprile 2013, esecutiva, in merito alla determinazione delle scadenze ed il numero delle rate della TARES per l'anno 2013, nonché all'affidamento della relativa riscossione.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato **a partire dal 1° gennaio dell'anno 2013.**

Allegato A

Categorie di utenze non domestiche	
Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenza, alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club